

Allegato A

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ASTROSPRITZ A.P.S.

DEFINIZIONI E FINALITA'

ART. 1

L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ASTROSPRITZ A.P.S., ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106, del D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105 e nel rispetto della Costituzione, è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico ed ha durata illimitata.

L'associazione ASTROSPRITZ non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

La sede legale, dell'Associazione è al seguente indirizzo Via Pontemaodino centro 131/a 44021 Codigoro. L'associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

L'associazione può aderire ad associazioni che ne condividono le finalità, utilizzandone la loro tessera come propria tessera sociale.

ART. 2

Lo scopo principale dell'associazione è quello di promuovere e divulgare la cultura Astronomica e Astrofotografica in genere,

Le seguenti attività di interesse generale sono prioritarie per l'Associazione:

- Lo studio, la ricerca, il dibattito, il confronto con altre associazioni o circoli fotografici; l'iniziativa editoriale, l'organizzazione di manifestazioni, mostre work-shop, la formazione e l'aggiornamento culturale in materia di Astronomia e Astrofotografica e di arti visive e di quanto a ciò connesso e conseguente, mediante l'adozione di iniziative ritenute utili e/o opportune, e qualsiasi altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

L'Associazione concentra inoltre il suo scopo sociale nella realizzazione di attività ricadenti negli ambiti di seguito abbinati mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'Art.5 del Codice del Terzo Settore (CTS), come di seguito articolate:

- (d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- (i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

In particolar modo per perseguire le finalità associative, l'Associazione intende definire e svolgere le seguenti attività specifiche:

- radunare cultori ed amatori di tale arte per lo sviluppo del senso estetico ed artistico e per il perfezionamento della tecnica.
- promuovere esposizioni, sia personali che collettive, favorendo pubblicazioni artistiche, sia nazionali che estere. Nell'ambito delle stesse esposizioni potranno essere tenute delle proiezioni di diapositive, anche utilizzando la tecnica dell'audiovisivo;
- collaborare con le autorità e le organizzazioni locali e non alla documentazione di manifestazioni, eventi a carattere socioculturale, socio-sanitario, beneficenza e promozione;
- organizzare corsi teorici e pratici, quali workshop e manifestazioni miranti, in genere, alla conoscenza, al progresso e alla diffusione dell'Astronomia e Astrofotografia, senza distinzione di tendenze.
- promuovere la cultura Astronomia e Astrofotografica a livello locale, nazionale e internazionale finalizzata alla divulgazione della conoscenza dell'Astronomia e

dell'Astrofotografica come Scienza formativa;

- Promuovere e gestire l'Organizzazione di esposizioni e di proiezioni di autori nazionali ed internazionali, sia personali, sia collettive di soci e di simpatizzanti;
- Promuovere e gestire l'Organizzazione di corsi astronomici e astrofotografici e quant'altro si renda necessario per il miglior raggiungimento dell'oggetto sociale. I corsi potranno essere tenuti sia da soci che da docenti professionisti;
- Promuovere la cultura Astrfotografica con l'utilizzo di tecniche sperimentali ed all'avanguardia rispetto ai canoni ordinari in uso;
- Promuovere e gestire l'Organizzazione di incontri periodici con i soci, con i soci di altri circoli fotografici e con amatori o professionisti dello stesso settore per dare impulso, mediante confronti, allo studio ed all'approfondimento delle moderne tecniche di ripresa, di postproduzione, di stampa, di montaggio e di sonorizzazione di immagini, a dibattiti sull'analisi critica ed estetica della fotografia.
- Promuovere e gestire lo scambio di collaborazioni con altre associazioni Astronomiche o comunque con altre Associazioni aventi interessi nel mondo Astronomico e Astrofotografico in senso generale;
- Promuovere e gestire l'Organizzazione di concorsi fotografici o video fotografici aventi interesse in ambito nazionale o estero. I concorsi organizzati dall'Associazione potranno avere il patrocinio di associazioni fotografiche riconosciute a livello nazionale o internazionale ed anche il patrocinio di Enti pubblici o privati. I concorsi in oggetto, aperti anche ai non soci, hanno quale fine la divulgazione della cultura Astronomica e Astrofotografica. Le opere partecipanti al concorso saranno giudicate da una giuria scelta dall'Associazione che potrà ricomprendere tra i suoi membri sia i soci dell'Associazione che altri soggetti non soci. I risultanti vincitori dei concorsi o comunque gli autori che risulteranno segnalati potranno ricevere premi anche in natura di modesto valore, o apparire nelle pagine social legate all'associazione, previo consenso da parte dell'autore.
- Promuovere e gestire l'Organizzazione di serate, con autori e docenti, finalizzate alla divulgazione Astrofotografica e Scientifica.
- Promuovere e gestire l'Organizzazione di collaborazioni con altre associazioni culturali cittadine o comunque del territorio, nonché con l'assessorato competente della città ove ha sede il Circolo o con assessorati di altri Enti, al fine di divulgare la cultura Astronomica e Astrofotografica;
- Promuovere e gestire l'Organizzazione, cura o produzione di pubblicazioni di riviste, di libri, di opuscoli e di cataloghi anche da cedere in vendita a soci e non soci;
- Realizzare eventi, corsi Astrofotografici, Astronomici, festival, esposizioni, momenti formativi e conoscitivi, attività all'aperto, iniziative divulgative anche a pagamento, svolgendo l'attività sia in proprio che condividendo progetti con altri soggetti sia associativi che imprenditoriali, gemellaggi con altri Circoli e associazioni nazionali o internazionali.
- Raccogliere fondi ed adesione a campagne pubblicitarie e, in generale, ogni altra attività ritenuta idonea al perseguimento e raggiungimento dello scopo sociale.
- Stipulare accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;
- Collaborare con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purchè queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

Tutte le attività saranno portate avanti attraverso corsi di formazione, organizzazione di incontri tematici di approfondimento e dibattito, momenti di condivisione, azioni di aggregazione sociale e di quartiere.

Tutti i campi in cui comunque si possano manifestare esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui ci si possa impegnare per la promozione della sostenibilità sociale d'impresa e della sostenibilità ambientale e sociale sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

L'Associazione può svolgere, all'interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto dall'art. 85 comma 4 del Codice del Terzo Settore.

ART. 3

Oltre alle attività di cui all'Art. 2, l'Associazione può svolgere, così come previsto dall'art.6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art.2 nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Tali attività diverse da quelle di interesse generale dovranno essere esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dall'art.7 del D.Lgs. n. 117/2017.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

ART. 4

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dall'art.36 del Codice del terzo Settore.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

I SOCI

ART. 5

Il numero di soci è illimitato

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e, nel rispetto dei precisi limiti di cui all'art. 35 co. 3 del D. Lgs. 117/2017, gli enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, senza alcun tipo di discriminazione e quindi indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art.8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo, indicando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

In caso di domanda di ammissione a socio da parte di persone giuridiche o enti senza scopo di lucro, la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

ART 7

E' compito del Consiglio Direttivo, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione verificando che l'aspirante socio abbia i requisiti di cui all'art.6.

All'atto della richiesta, una volta effettuato il versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

Sarà cura del Consiglio Direttivo ratificare, alla prima riunione utile, i nuovi ingressi e annotare il loro nominativo nel libro soci.

Nel caso di diniego il Consiglio Direttivo deve darne apposita comunicazione scritta, indicandone le motivazioni all'interessato il quale, entro un mese dalla ricezione della comunicazione, potrà presentare ricorso al Consiglio Direttivo stesso chiedendo che sul provvedimento di rigetto si pronunci l'assemblea in occasione della sua successiva convocazione.

ART 8

I soci hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- discutere ed approvare i rendiconti;
- discutere e votare sulle modifiche del presente Statuto;
- discutere ed approvare eventuali regolamenti interni;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione ossia dei libri sociali, con possibilità di ottenerne copia facendone richiesta scritta anche per via informatica al Consiglio Direttivo che potrà fornire le copie richieste entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta o con la possibilità di visionarli presso la sede dell'associazione alla presenza di almeno un componente del Consiglio Direttivo facendone richiesta scritta anche per via informatica allo stesso Consiglio il quale risponderà entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta
- Eleggere ed essere eletti membri degli organi sociali.
- Per quanto riguarda i soci minorenni il diritto al voto è esercitato dal loro esercente la responsabilità genitoriale; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

ART 9

Il socio è tenuto a:

- rispettare lo Statuto, il regolamento interno, le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede;
- versare alle scadenze stabilite la quota sociale annuale decisa dal Consiglio Direttivo;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio dell'Assemblea dei soci.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

ART 10

La qualifica di socio si perde per:

- decesso o estinzione della persona giuridica/ente;
- mancato pagamento della quota sociale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- recesso da parte degli associati che deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione; il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso del socio viene annotato da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati e il socio receduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
- esclusione.

ART 11

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto o l'esclusione, per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione;
- provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

ART 12

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente art.11 è deliberato dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso entro 30gg. (trenta giorni) contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il socio escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

ART. 13

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- legati e lasciti diversi;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie ed investimenti in strumenti finanziari diversi.

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività:

- dalle quote di iscrizione
- dai contributi associativi
- dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- dagli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
- da elargizioni e donazioni;
- da erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;
- da entrate di convenzioni;
- da erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- da entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;
- qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità sociali degli Enti di Terzo Settore.

ART 14

L'esercizio sociale si intende dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 (quattro) mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

ART 15

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

ORGANI SOCIALI

ART 16

Sono organi sociali:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- l'Organo di Controllo (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

E' consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

ART 17

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti i soci che, al momento della convocazione, siano iscritti a libro soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale annuale entro i termini prescritti.

Le riunioni dell'assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione. La convocazione dovrà contenere la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, e potrà essere esposta in bacheca almeno quindici giorni prima della riunione. L'assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo per motivi che esulano l'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

ART 18

L'assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto. In questo ultimo caso, l'assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione. Se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.

ART 19

L'assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti sulle questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere già indicata in sede di prima convocazione.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, con delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, non più di un socio.

ART 20

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

ART 21

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o da un socio eletto dall'assemblea stessa. Il presidente dell'assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione deliberata dall'assemblea a maggioranza e secondo le modalità previste dal regolamento.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali dell'assemblea a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

ART 22

L'assemblea dei soci, convocata nei termini di cui al secondo comma dell'art.17:

- approva le linee generali del programma di attività;
- approva il rendiconto economico e finanziario annuale, il cui prospetto deve essere allegato al libro verbali;
- delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- elegge l'organo direttivo alla fine di mandato o in seguito alle sue dimissioni o decadenza, previa determinazione del numero dei suoi componenti;
- nel caso di cui sopra, discute la relazione del consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini e approva il regolamento elettorale predisposto dal Consiglio Direttivo uscente;
- delibera sulla determinazione della quota associativa annuale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, in fase di ricorso, sulle ammissioni e sulle esclusioni;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

ART 23

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica tre anni. E' composto da un minimo di tre a un massimo di sette consiglieri eletti tra i soci che ne hanno diritto.

Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

ART 24

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

ART 25

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente: convoca e presiede il consiglio;
- il Vicepresidente: coadiuva il presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell'associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il presidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'associazione.

ART 26

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea dei Soci;
- eseguire le delibere dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare sulle richieste di ammissione a socio, ovvero ratificare le nuove adesioni nel caso in cui sia stato delegato, con apposita delibera, uno o più consiglieri;
- proporre all'assemblea dei soci la determinazione della quota associativa annuale e stabilire i termini entro i quali deve essere versata;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci, di cui all'art.11;
- predisporre il regolamento elettorale e gli altri eventuali regolamenti da approvare in assemblea;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad esso affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto.

ART 27

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità ed almeno tre volte l'anno.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Nel caso di un Consiglio Direttivo composto di soli tre consiglieri, occorre che siano tutti presenti per la validità della seduta.

E' da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei consiglieri.

Le votazioni normalmente sono palesi; possono essere a scrutinio segreto quando vertono su comportamenti personali dei consiglieri o quando ciò sia richiesto anche da uno solo dei consiglieri. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni assunte è redatto verbale a cura del segretario, che lo firma insieme al presidente. Tale verbale è conservato agli atti nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

ART 28

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno o più componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, la prima assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

In tal caso, il presidente uscente è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

ART 29

Il presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale, presiede l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo consiglio utile. In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutte le sue mansioni spettano al vicepresidente, se nominato, ovvero al consiglio anziano.

ART 30

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o qualora ritenuto opportuno dall'assemblea anche in assenza dei requisiti previsti dalla legge. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti e nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di controllo può esercitare al superamento del limite di D. Lgs. 117/17 all'art. 31 la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da uno o più Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE

ART 31

La decisione motivata di scioglimento dell'associazione deve essere presa con il voto favorevole dei tre quarti dei soci.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere favorevole dell'ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n.117.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART 32

Per eventuali controversie tra associati, o tra questi e gli organi sociali o tra organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

DISPOSIZIONI FINALI

ART 33

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'assemblea a norma del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile o delle leggi vigenti.